



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE, PER LA
COSTITUZIONE DEI FORUM TEMATICI, DELLA CONSULTA
DEL VOLONTARIATO E PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DEI VOLONTARI SINGOLI**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 04/11/2021

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE, PER LA COSTITUZIONE DEI FORUM TEMATICI, DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI SINGOLI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni presenti sul territorio comunale la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro che operano nei seguenti ambiti:
 - politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali;
 - politiche giovanili; attività sportive e tempo libero;
 - attività educative;
 - attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - attività diverse di impegno civile;
 - attività di promozione del tessuto economico e attività di promozione della città;
 - attività di protezione civile;
 - attività a tutela dell'ambiente;
 - iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
 - iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
 - attività di sostegno per danni da estorsione.

Articolo 2. Definizioni

1. Enti del terzo settore

Ai fini del presente regolamento sono Enti del terzo settore tutti i soggetti riconducibili alla definizione dei cui all'art 4 de del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e in particolare:

- a. le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- b. le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- c. gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- d. le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- e. le reti associative (artt. 41 e ss.);
- f. le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- g. le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- h. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

2. Libere forme associative

Ai fini del presente Regolamento, sono LIBERE FORME ASSOCIATIVE tutti gli enti costituiti con forma associativa, che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, che abbiano sede nel Comune di Castelfranco Emilia o vi operino in modo continuativo, che abbiano scelto di non iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUnTs) e non divenire ETS per motivi organizzativi e amministrativi.

3. **Associazioni sportive dilettantistiche (asd)**

Ai fini del presente regolamento sono ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Asd) le associazioni riconosciute e non riconosciute senza scopo di lucro, con finalità sportive e iscritte al registro nazionale del Coni

4. **Volontari singoli**

Sono considerati VOLONTARI SINGOLI i singoli cittadini che dichiarano liberamente la propria volontà di svolgere attività solidaristiche senza percepire alcun compenso nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

CAPO II REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 3. Requisiti per l'iscrizione e sezioni del registro

1. Fanno parte **di diritto** del REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" con sede legale o operativa a Castelfranco Emilia. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, nelle more dell'istituzione del Registro Unico nazionale di cui sopra, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2 e 3 del CTS, fanno parte di diritto del Registro comunale delle forme associative le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali previsti dalle Leggi regionali n. 34/2002 o n. 12/2005 con sede legale o operativa a Castelfranco Emilia.
2. **Possano chiedere l'iscrizione** al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE quegli Enti senza scopo di lucro disciplinati dal libro I del codice civile o da leggi speciali, quali:
 - le LIBERE FORME ASSOCIATIVE, quali descritte al punto 2) dell'art. 2 del presente Regolamento, vale a dire tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi, che abbiano sede nel Comune di Castelfranco Emilia o vi operino in modo continuativo e che abbiano scelto di non iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUnTs) e non divenire ETS per motivi organizzativi e amministrativi;
 - le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE che optino per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, l. 289/02, art. 148 Tuir, artt. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2. Tuir, ecc.) e optino, quindi, per l'iscrizione al registro del CONI;
 - gli ENTI ECCLESIASTICI che abbiano costituito il "Ramo Terzo Settore";
 - le ASSOCIAZIONI, ENTI MORALI O COMITATI con sezioni operative sul territorio comunale o comunque storicamente attivi su di esso, non iscrivibili al Registro Unico del terzo settore o ai Registri previsti dalle leggi regionali ma che - per valenza e radicamento storico, finalità e obiettivi - rappresentino pienamente i valori promossi dall'Amministrazione comunale, quali espressi nello Statuto, con particolare riferimento all'Art. 2 "Comunità e principi di convivenza, di solidarietà, di pace, di pari opportunità".
3. Rappresenta requisito per l'iscrizione al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE l'espressa previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto, dei seguenti aspetti:

- assenza dei fini di lucro;
 - criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
 - obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
 - organismi rappresentativi regolarmente costituiti.
4. Il REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE è articolato nelle seguenti SEZIONI:
- a) CULTURA: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività culturali, artistiche ed educative, il dialogo fra le culture e i valori dell'inclusione e della coesione sociale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici, l'educazione permanente degli adulti.
 - b) SOCIALE: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla legalità, alla promozione della persona e delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà, al sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi altra emarginazione.
 - c) SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica motoria sportiva nonché dei corretti stili di vita.
 - d) AMBIENTE, TERRITORIO E IMPEGNO CIVILE: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dell'energia sostenibile, la protezione civile, la valorizzazione dei principi del consumo critico e dell'economia solidale, la tutela dei diritti dei consumatori.
5. Per le forme associative indicate al precedente punto 2), all'atto dell'iscrizione dovrà essere indicata una sola delle sezioni sopraindicate. La mancata indicazione è equiparata a rinuncia al diritto di far parte dei Forum tematici di cui all'articolo 8 e successivi. Resta in ogni caso impregiudicato tale diritto di scelta che potrà essere esercitato successivamente con una richiesta formale al Comune di Castelfranco Emilia. L'eventuale nuova e diversa opzione, adeguatamente motivata, per una delle suddette sezioni può essere esercitata in sede di revisione periodica.

Articolo 4. Modalità di iscrizione al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Fatto salvo quanto stabilito dal punto 2) dell'articolo 3 del presente Regolamento, la domanda di iscrizione al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE è presentata al Sindaco dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto da cui risultino i requisiti di cui all'articolo 3, punto 2) e la sede dell'Associazione;
 - elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
 - indicazione del numero di associati, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e di quelle aderenti nonché dell'ambito di intervento dell'associazione ai fini della determinazione della partecipazione della stessa ai Forum tematici di cui all'articolo 8 e successivi;
 - relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno di attività oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.
 - (per le Società sportive) Certificazione d'iscrizione al Registro del C.O.N.I. o iscrizione/affiliazione a federazione sportiva nazionale afferente/riconosciuta dal CONI, o comunque a Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva;
2. Alle forme associative di cui al precedente articolo 3 punto 1 il Comune di Castelfranco Emilia, attraverso il Servizio competente, provvederà a richiedere
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
 - l'ambito di intervento dell'associazione ai fini della partecipazione dei Forum tematici di cui all'Art. 8 e successivi; tale indicazione dovrà essere coerente con gli ambiti di

intervento indicati dall'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nei registri regionali previsti dalle Leggi regionali n. 34/2002 o n. 12/2005.

- relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno di attività oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.
3. Il Responsabile del procedimento, accertati i requisiti di cui al presente regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione REGISTRO COMUNALE dell'associazione che ne ha avanzato richiesta dandone comunicazione al legale rappresentante.
 4. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, il Responsabile del procedimento comunica alle Associazioni il motivato diniego d'iscrizione al Registro con le procedure e le modalità di cui all'art. 10 bis L. 241/90.
 5. Qualora un'associazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione al REGISTRO COMUNALE la sua cancellazione viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente.

Articolo 5. Funzioni

1. L'iscrizione al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE è presupposto necessario:
 - per essere invitati a tavoli tematici e tavoli di co-programmazione e/o co-progettazione di iniziative e servizi;
 - per partecipare ai Forum tematici operanti nell'Ente di cui al successivo Art. 8 e successivi;
 - per essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
 - per la diffusione e promozione delle iniziative associative tramite i canali di comunicazione del Comune.

Articolo 6. Aggiornamento e cancellazione dal Registro

1. Le forme associative iscritte nel REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE sono tenute a comunicare eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati riportati nel REGISTRO.
2. Con cadenza annuale, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, il Rappresentante legale delle forme associative iscritte comunica le attività svolte nell'anno precedente e trasmette l'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'Associazione.
3. La cancellazione dal REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE avviene nei seguenti casi:
 - richiesta diretta dell'Associazione;
 - perdurante irreperibilità dell'associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell'indirizzo di posta elettronica;
 - scioglimento dell'Associazione, attestato dalla dichiarazione del legale rappresentante della stessa
 - inadempimento di quanto previsto al punto 2)
4. La cancellazione è disposta con atto del responsabile del procedimento, all'esito dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 3, previo contraddittorio con l'Ente coinvolto. A tal fine, il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di cancellazione, all'uopo assegnando all'Ente un termine non inferiore a 15 gg. per far pervenire le proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione. Il procedimento deve concludersi entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Articolo 7. Fase transitoria

1. Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMUNALI, VOLONTARI SINGOLI E CONSULTA DEL VOLONTARIATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 46 del 09/06/2016. Il registro delle libere forma associative previsto dal regolamento previgente rimane in vigore fino all'adozione del presente regolamento.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune chiederà per iscritto alle associazioni iscritte al registro previgente la volontà di confermare la propria iscrizione al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE.
3. La documentazione già in possesso dell'Amministrazione non dovrà essere ulteriormente prodotta.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, le associazioni dovranno trasmettere la conferma di iscrizione.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il Comune procede ad iscrivere l'ente o associazione.
6. Decorsi i predetti termini, con atto di determinazione del funzionario responsabile dell'area competente viene istituito il REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE, secondo quanto indicato nei periodi precedenti. Contestualmente all'adozione del REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE, il registro delle associazioni previgente è abrogato

CAPO III FORUM TEMATICI E CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Articolo 8. Finalità

1. Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle Associazioni iscritte al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE e il loro coordinamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, promuove "la costituzione di consulte dei liberi gruppi ed associazioni presenti nel territorio con finalità sociali comuni, per singoli settori o campi di intervento, al fine di favorire momenti significativi di consultazione o di confronto per la definizione dei programmi di intervento e di utilizzare al meglio le forze disponibili".

Articolo 9. Costituzione

1. Sono costituiti:
 - i **FORUM TEMATICI COMUNALI** della CULTURA / SOCIALE / SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE / AMBIENTE, TERRITORIO E IMPEGNO CIVILE
 - la **CONSULTA DEL VOLONTARIATO** con funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del Comune di Castelfranco Emilia

Articolo 10. Compiti dei forum tematici

1. I **forum tematici**
 - CULTURA
 - SOCIALE
 - SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE
 - AMBIENTE, TERRITORIO E IMPEGNO CIVILE
 - sono strumento di conoscenza delle realtà locali;
 - partecipano alla redazione dei documenti di programmazione che prevedono il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e formula proposte utili allo sviluppo delle attività delle associazioni presenti sul territorio nell'ambito di competenza del Forum;
 - stimolano e favoriscono iniziative tese al potenziamento delle attività negli ambiti tematici di loro competenza anche promuovendo progetti, ricerche, incontri, dibattiti;

- attraverso la Consulta del volontariato, favoriscono il raccordo tra le associazioni presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale, contribuendo ai processi di collaborazione in rete finalizzati alla realizzazione dei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione promossi dall'Amministrazione comunale;
 - formulano, in accordo con la Consulta del volontariato, proposte utili allo sviluppo delle attività delle associazioni presenti sul territorio, durante la fase di elaborazione del Bilancio annuale di previsione.
2. In particolare il FORUM CULTURA promuove fra le altre iniziative volte al dialogo interculturale, alla coesione e inclusione sociale facendo propri gli scopi e le finalità attribuite alla CONSULTA DEI POPOLI di cui al *Regolamento della consulta comunale dei popoli*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 153 del 09/12/2015, che si intende quindi abolita con il presente Regolamento. Le Associazioni rappresentative delle comunità straniere presenti sul territorio comunale facenti parte della CONSULTA DEI POPOLI di cui al citato Regolamento entrano a fare parte di diritto al FORUM CULTURA.

Articolo 11. Composizione dei FORUM TEMATICI

1. Fanno parte dei 4 FORUM TEMATICI i rappresentanti delle associazioni ed enti iscritti alle 4 sezioni del REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE quali di seguito individuate:
- a. **CULTURA:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività culturali, artistiche ed educative, il dialogo fra le culture e i valori dell'inclusione e della coesione sociale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici, l'educazione permanente degli adulti. Il FORUM CULTURA accoglie le Associazioni rappresentative delle comunità straniere presenti sul territorio comunale facenti parte della CONSULTA DEI POPOLI di cui al citato *Regolamento della consulta comunale dei popoli*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 153 del 09/12/2015.
 - b. **SOCIALE:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla legalità, alla promozione della persona e delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà, al sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi altra emarginazione.
 - c. **SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica motoria sportiva nonché dei corretti stili di vita;
 - d. **AMBIENTE, TERRITORIO E IMPEGNO CIVILE:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dell'energia sostenibile, la protezione civile, la valorizzazione dei principi del consumo critico e dell'economia solidale, la tutela dei diritti dei consumatori.

Articolo 12. Istituzione dei FORUM TEMATICI

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, e comunque a completamento dei passaggi amministrativi previsti dall'articolo relativo alla fase transitoria, il Sindaco o l'assessore competente per delega comunica alle associazioni ed enti iscritti REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE la volontà di procedere alla costituzione dei 4 Forum tematici.
2. Entro 10 giorni i soggetti iscritti REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE fanno pervenire al Sindaco la proposta di nomina del proprio rappresentante nel Forum tematico corrispondente alla sezione indicata all'atto di iscrizione.
3. Successivamente il responsabile del procedimento con proprio atto formalizza la costituzione e l'avvio delle attività dei FORUM CULTURA / SOCIALE / SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE / AMBIENTE, TERRITORIO E IMPEGNO CIVILE approvandone la composizione.

4. Le associazioni che si iscrivessero successivamente al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE, possono fare pervenire al Sindaco la proposta di nomina del proprio rappresentante nel Forum. Periodicamente il responsabile del procedimento con proprio atto aggiorna le nomine dei componenti dei Forum

Articolo 13. Coordinatore, assemblea e articolazione dei FORUM TEMATICI

1. Sono organi del forum tematico il Coordinatore e l'Assemblea
2. Il Coordinatore di ogni forum tematico viene eletto dalle Assemblee nelle prime riunioni e dura in carica quattro anni.
3. Alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.
4. Non può essere nominato Coordinatore chi ricopre incarichi pubblici (consigliere comunale, assessore, sindaco o dipendente del Comune di Castelfranco Emilia).
5. In assenza del Coordinatore, nel corso delle riunioni, ne svolge le funzioni un suo delegato, da lui indicato formalmente al momento della convocazione della riunione o comunque prima dell'inizio della stessa.
6. Il Coordinatore e i membri dell'Assemblea prestano la loro opera volontariamente e a titolo gratuito.
7. L'Assemblea di ogni Forum è composta da un membro per ciascuna associazione, regolarmente iscritta al REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE di norma nel rispettivo ambito, che ne faccia richiesta. L'iscrizione di un'associazione ad uno dei Forum è compatibile con l'iscrizione al forum di un altro settore, se motivato nella richiesta di iscrizione al Registro.
8. Ogni componente dell'Assemblea dei Forum ha diritto ad un voto.
9. L'Assemblea di ogni forum si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore.
10. Quest'ultimo deve convocare l'Assemblea oltre che di propria iniziativa anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
11. Il Coordinatore convoca l'Assemblea in forma scritta almeno 7 giorni prima il giorno fissato, definendo l'ordine del giorno. Anche un solo membro dell'Assemblea può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
12. Nel caso in cui il rappresentante indicato dall'Associazione sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può indicare per iscritto un suo delegato.
13. L'assessore competente fa parte di diritto dell'assemblea, partecipando alle sedute senza diritto di voto.
14. Il segretario, nominato dal Coordinatore all'inizio di ogni riunione, per ogni incontro redige i verbali dell'Assemblea, i quali devono riportare le presenze e i contenuti discussi. I verbali devono essere letti e posti in votazione, di norma, in ogni riunione successiva a quella a cui si riferiscono.
15. Non può essere nominato segretario chi ricopre incarichi pubblici (consigliere comunale, assessore, sindaco o dipendente del Comune di Castelfranco Emilia).
16. I Capigruppo consiliari o loro delegati possono partecipare all'Assemblea con il solo diritto di parola. Al momento della convocazione dei lavori dell'Assemblea di cui al precedente articolo, il Coordinatore dà informazione ai Capigruppo consiliari.
17. L'assessore ha la facoltà di richiedere al Coordinatore la convocazione di una seduta per illustrare particolari argomenti legati alla programmazione e alle progettazioni del settore dell'ambito di competenza. In queste occasioni può avvalersi dell'apporto tecnico del servizio competente.
18. È facoltà del Coordinatore di avvalersi di esperti o rappresentanti di associazioni ed enti di promozione esterni, non facenti parte del forum ma attivi nel settore di competenza della Consulta medesima, con poteri consultivi e senza diritto di voto. Le predette collaborazioni sono gratuite.

Articolo 14. Durata dei FORUM TEMATICI

1. Ogni forum tematico è un organo permanente, a tempo indeterminato.
2. Periodicamente, indicativamente con cadenza annuale, il Coordinatore del forum o, su sua richiesta, il Servizio comunale competente in materia di associazionismo, chiede per iscritto ai membri dei forum tematici una conferma dell'interesse a partecipare agli stessi.
3. La composizione dell'assemblea può variare nel tempo sia per cessazione dei componenti, sia per integrazione con i nuovi.

Articolo 15. Compiti dei FORUM TEMATICI

1. L'Assemblea:
 - elegge nel suo seno il Coordinatore;
 - svolge la propria attività secondo gli obiettivi definiti dall'Art. 10 "Compiti dei forum tematici"
 - al momento del suo insediamento, redige un documento programmatico contenente le linee di indirizzo per il perseguimento dei propri obiettivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo [10](#). Tale documento dovrà essere approvato nel corso della seduta stessa o in quella successiva.

Articolo 16. Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute dell'Assemblea si intendono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione sono validamente costituite con un minimo di 3 partecipanti.
2. Le determinazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei componenti che hanno preso parte alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 17. Finanziamento

1. Le attività proposte nell'ambito dei Forum tematici e dei percorsi di coprogettazione a cui gli stessi partecipano attraverso la Consulta del volontariato di cui all'articolo [18](#) e successivi, sono finanziate dal Comune di Castelfranco Emilia attraverso gli stanziamenti di bilancio destinati alle attività promosse in collaborazione con l'associazionismo, previa approvazione da parte degli organi comunali competenti.

Articolo 18. Compiti della CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. La CONSULTA DEL VOLONTARIATO:
 - è strumento di conoscenza delle realtà locali;
 - è occasione e luogo di conoscenza reciproca fra le associazioni
 - favorisce il raccordo tra i Forum tematici e l'Amministrazione comunale;
 - contribuisce ai processi di collaborazione in rete finalizzati alla realizzazione dei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione promossi dall'Amministrazione comunale;
 - svolge funzione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale, partecipa alla redazione dei documenti di programmazione che prevedono il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e formula proposte utili allo sviluppo delle attività delle associazioni presenti sul territorio;
 - stimola e favorisce iniziative tese al potenziamento delle attività negli ambiti trasversali che interessano la comunità locale promuovendo progetti, ricerche, incontri, dibattiti;
 - valorizza le attività delle associazioni per sostenere l'autofinanziamento delle stesse;

Articolo 19. Composizione della CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. Fanno parte della consulta del volontariato n. 2 rappresentanti di ogni Forum tematico, compreso il Coordinatore degli stessi.
2. Fa parte della consulta del volontariato un rappresentante del Registro dei volontari singoli, di cui agli articolo [27](#) e seguenti, individuato nel corso di un'assemblea convocata

annualmente dal Servizio volontariato/associazionismo alla quale prendono parte i volontari "attivi".

Articolo 20. Istituzione della CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. A conclusione della fase di istituzione dei Forum tematici quale descritta nei precedenti articoli [11](#) e [12](#), il Sindaco comunica ai Coordinatori degli stessi la volontà di procedere alla costituzione della Consulta del volontariato.
2. Entro 10 giorni i Coordinatori dei Forum tematici fanno pervenire al Sindaco la proposta di nomina di due rappresentanti, ivi compreso il Coordinatore. Nei casi in cui un'Associazione faccia parte di più di un Forum tematico, può esprimere un solo rappresentante all'interno della Consulta del volontariato.
3. Successivamente la giunta comunale con propria deliberazione formalizza la costituzione e l'avvio delle attività della Consulta del volontariato approvandone la composizione.

Articolo 21. Presidente, vicepresidente, assemblea e articolazione della CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione e durano in carica **quattro anni**. Alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.
2. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.
3. La Consulta del volontariato si articola in:
 - Assemblea;
 - Presidente;
4. I membri degli organi della Consulta del volontariato prestano la loro opera volontariamente e a titolo gratuito.
5. L'Assemblea Consulta del volontariato è composta da un minimo di 2 membri per ognuna delle sezioni dei Forum tematici.
6. Ogni componente dell'Assemblea della Consulta ha diritto ad un voto.
7. L'Assemblea si riunisce almeno **due volte l'anno** su convocazione del Presidente.
8. Quest'ultimo deve convocare l'Assemblea oltre che di propria iniziativa anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
9. Il Presidente convoca l'Assemblea in forma scritta almeno 7 giorni prima il giorno fissato, definendo l'ordine del giorno. Anche un solo membro dell'Assemblea può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
10. Nel caso in cui uno dei rappresentanti dei Forum tematici sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può indicare per iscritto un suo delegato.
11. Il Sindaco o l'assessore fanno parte di diritto dell'assemblea, partecipando alle sedute senza diritto di voto.
12. Il segretario, nominato dal Presidente all'inizio di ogni riunione, per ogni incontro redige i verbali dell'Assemblea, i quali devono riportare le presenze e i contenuti discussi. I verbali devono essere letti e posti in votazione, di norma, in ogni riunione successiva a quella a cui si riferiscono.
13. Non può essere nominato segretario chi ricopre incarichi pubblici (consigliere comunale, assessore, sindaco o dipendente del Comune di Castelfranco Emilia).
14. I Capigruppo consiliari o loro delegati possono partecipare all'Assemblea con il solo diritto di parola. Al momento della convocazione dei lavori dell'Assemblea di cui al precedente articolo, il Presidente dà informazione ai Capigruppo consiliari.
15. Il Sindaco o l'assessore competente per materia ha la facoltà di richiedere al Presidente la convocazione di una seduta per illustrare particolari argomenti legati alla programmazione e alle progettazioni promosse dall'Amministrazione comunale. In queste occasioni può avvalersi dell'apporto tecnico del servizio competente.
16. È facoltà del Presidente di avvalersi di esperti o rappresentanti di associazioni ed enti di promozione esterni, non facenti parte della Consulta ma attivi nel settore di competenza

del tema che si intende trattare nel corso della seduta, con poteri consultivi e senza diritto di voto. Le predette collaborazioni sono gratuite.

Articolo 22. Durata della CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. La Consulta del volontariato, al pari dei Forum tematici, è un organo permanente, a tempo indeterminato.
2. La composizione dell'assemblea può variare nel tempo per cessazione dei componenti e conseguente sostituzione con nuovi nominati dai Forum tematici di appartenenza.

Articolo 23. Compiti della CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. L'Assemblea:
 - esercita i compiti di cui all'articolo [18](#);
 - elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente;
 - al momento del suo insediamento, redige un documento programmatico contenente le linee di indirizzo per il perseguimento dei propri obiettivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo [18](#). Tale documento dovrà essere approvato nel corso della seduta stessa o in quella successiva.

Articolo 24. Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute dell'Assemblea si intendono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione sono validamente costituite con un minimo di 3 partecipanti.
2. Le determinazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei componenti che hanno preso parte alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25. Finanziamento

1. Le attività proposte nell'ambito della Consulta del volontariato e dei percorsi di coprogettazione a cui la stessa partecipa sono finanziate dal Comune di Castelfranco Emilia, attraverso gli stanziamenti di bilancio destinati alle attività promosse in collaborazione con l'associazionismo, previa approvazione da parte degli organi comunali competenti.

Articolo 26. Norme transitorie relative alla Consulta del volontariato

1. La consulta del volontariato costituitasi nelle modalità previste dal REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMUNALI, VOLONTARI SINGOLI E CONSULTA DEL VOLONTARIATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 46 del 09/06/2016, che si intende abrogato all'entrata in vigore del presente Regolamento, resta in funzione e prosegue la propria attività fino all'istituzione della CONSULTA DEL VOLONTARIATO quale definita al precedente articolo [20](#).

CAPO IV REGISTRO DEL VOLONTARIO SINGOLO

Articolo 27. Registro del VOLONTARIATO SINGOLO

1. Il Comune di Castelfranco Emilia redige e aggiorna il Registro Comunale del Volontariato singolo, allo scopo di attivare forme di collaborazione con i singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative dei servizi comunali, senza fini di lucro e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

Articolo 28. Settori tematici e sezioni del REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI SINGOLI

1. Il Registro comunale è costituito da singoli volontari, che operano in modo spontaneo e gratuito con caratteristica di complementarietà e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune.
2. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a. supporto organizzativo nell'ambito di iniziative e manifestazioni di carattere aggregativo, sportivo, culturale, di promozione del territorio e del tessuto economico;
 - b. attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature, degli immobili o degli arredi comunali;
 - c. attività di supporto ai competenti uffici comunali nell'ambito della salvaguardia ambientale, della cura e del ripristino del verde pubblico;
 - d. attività di supporto ai competenti uffici comunali nell'ambito dei servizi educativi.
3. L'iscrizione ad una sezione tematica del Registro è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte del volontario di attività rientranti in altri settori.

Articolo 29. Requisiti di iscrizione dei volontari singoli

1. I singoli volontari che vogliono iscriversi al Registro Comunale del Volontariato singolo debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 18 anni;
 - b) residente, domiciliato od operante in modo continuativo nel territorio comunale;
 - c) eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'ambito specifico di interesse, fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione del Registro.

Articolo 30. Modalità di iscrizione al Registro del Volontario singolo

1. Le domande vanno presentate utilizzando apposito modulo e indirizzate al Comune di Castelfranco Emilia – Servizio Associazionismo, Sport, Volontariato, Coordinamento eventi. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, la sezione o le sezioni per le quali si rende disponibile, specificando eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell'ambito scelto.
2. L'iscrizione è subordinata alla verifica dei necessari requisiti ed eseguita entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
3. L'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di venti giorni dal ricevimento della domanda. Contro l'esclusione al Registro è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.
4. Ogni variazione o aggiornamento dei dati forniti con la domanda d'iscrizione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio competente.

Articolo 31. Contenuti del registro

1. Il Registro indica:
 - a) le generalità complete del volontario;
 - b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.
2. La domanda di ammissione al registro dei singoli volontari ha durata biennale dalla data di presentazione. Oltre tale durata, l'Amministrazione comunale intende decaduta la disponibilità del volontario che dovrà, se ancora interessato, presentare nuova richiesta.

Articolo 32. Modalità

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Dirigente/Responsabile del settore interessato in base alla sezione di iscrizione.
2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione tese a ricercare sinergie con il terzo settore, sostiene e incentiva il coinvolgimento dei singoli cittadini che stringendo con essi un patto di collaborazione finalizzato allo specifico obiettivo oggetto di tali percorsi partecipativi.
3. Successivamente al ricevimento della richiesta di iscrizione al Registro, il Servizio Associazionismo, Sport, Volontariato, Coordinamento eventi - dopo avere provveduto alla verifica dei requisiti e all'iscrizione del volontario nel Registro - ne trasmette copia al Servizio competente per ambito, quale individuato nell'elenco di cui all'articolo [28](#) punto 2).
4. L'avvio dell'attività del volontario è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico ACCORDO da parte del volontario stesso e del responsabile del Servizio competente per ambito. Tale accordo descrive le modalità e i tempi di svolgimento dell'attività del volontario quali definite dal progetto promosso dal Servizio competente per ambito in base alle esigenze e alla programmazione interna.
5. Tali accordi devono prevedere nello specifico:
 - per l'Amministrazione comunale
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi o forme di lavoro assimilabili a queste;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per l'assicurazione della responsabilità civile per danni involontariamente procurati a terzi, fatto salvo quanto previsto nell'articolo [35](#);
 - l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal regolamento come sopra indicato;
 - per i volontari
 - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili pubblici, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
6. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna, ove possibile, a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative.
7. Ai fini della sottoscrizione di tale Accordo, il Responsabile del Servizio competente per ambito acquisisce l'autocertificazione con la quale il volontario dichiara di essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, delle idoneità psico-fisiche

- eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività e delle ulteriori attestazioni previste dalla legislazione vigente nelle specifico settore di attività.
8. Con la sottoscrizione dell'Accordo, il Responsabile del Servizio competente per ambito si impegna a:
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
 9. Nei casi in cui il Servizio competente valuti non vi siano al momento esigenze riconducibili all'ambito di attività indicato nella richiesta di iscrizione al Registro, ne dà comunicazione scritta al Servizio Associazionismo, Sport, Volontariato, Coordinamento eventi, il quale informa il richiedente. Se in seguito il Servizio competente per ambito rilevasse l'esigenza dell'attività del volontario singolo in base alla programmazione interna, informa il Servizio Associazionismo, Sport, Volontariato, Coordinamento eventi il quale ne darà comunicazione al richiedente, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo [33](#), per consentire la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 4).
 10. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo né dal Comune di Castelfranco Emilia, né dall'eventuale beneficiario. Le spese che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività del volontario sono a carico del Settore/servizio per il quale presta la propria opera. Di norma non è previsto il rimborso spese del volontario. Saranno valutate ai fini di un eventuale rimborso esclusivamente spese sostenute direttamente dal volontario e connesse all'attività, se:
 - oggettivamente necessarie e preventivamente concordate con il responsabile del servizio competente, che per loro natura o circostanze non possano che essere sostenute dal volontario previa successiva rendicontazione;
 - resesi necessarie a seguito di circostanze imprevedibili al momento dello svolgimento delle attività. In ogni caso, al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.
 11. Qualora ritenuto utile e necessario dal responsabile del servizio competente, il volontario può essere munito di un tesserino o di altro strumento che ne consenta il riconoscimento, forniti dal Servizio stesso.
 12. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nel REGISTRO COMUNALE di cui al CAPO II del presente Regolamento, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
 13. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nel Registro che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nel REGISTRO COMUNALE di cui al CAPO II del presente Regolamento, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
 14. Nei casi in cui sia interessato a partecipare a percorsi di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo [32](#) punto 2) tesi alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani di cui, il volontario singolo - nell'ambito dell'accordo stipulato con l'Amministrazione - stringe con l'Amministrazione un Patto di collaborazione finalizzato allo specifico obiettivo del percorso partecipativo.

Articolo 33. Cancellazione dal Registro dei singoli volontari

1. La cancellazione dei volontari dal Registro potrà avvenire per le seguenti cause:
 - espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
 - gravi negligenze nello svolgimento delle attività riscontrate e comunicate in forma scritta dal Settore competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
 - ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità;
 - mancata risposta entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione;
 - accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione.

Articolo 34. Revisione del registro dei singoli volontari

1. Se il volontario, allo scadere dei due anni di validità dell'iscrizione al Registro dei volontari singoli, intendesse confermare la propria disponibilità a collaborare con il Comune nelle modalità stabilite dal presente Regolamento, potrà darne comunicazione inviando al Servizio competente in materia di associazionismo e volontariato, il modello di richiesta compilato, In caso contrario, il Servizio procederà alla cancellazione dell'iscrizione.

Articolo 35. Responsabilità

1. Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni procurati a persone e a cose con comportamento doloso e/o gravemente negligente nello svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Articolo 36. Sezione "Assistenti civici"

1. Relativamente all'impegno nell'ambito della sicurezza, si fa espresso rinvio al "Regolamento comunale dei volontari per la sicurezza - educatori civici", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 28/03/2019

Articolo 37. Sezione "Gruppo comunale volontari di protezione civile"

1. Relativamente all'impegno nell'ambito della protezione civile, si fa espresso rinvio al Regolamento "Gruppo comunale volontari di protezione civile", modificato con delibera del Consiglio comunale n. 52 del 21/03/2014 e successive modifiche